

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Agricolo mediante 1 pozzo in Comune di MASSAZZA assentita alla Soc. Agricola PRATO F.lli e PRATO Giovanni S.S con D.D 1522 del 25.11.2019. PRAT. PROVINCIALE MASSAZZA5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.522 del 25.11.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 luglio 2013 dal Sig. PRATO Giovanni, legale rappresentante della “Società Agricola PRATO F.lli e PRATO Giovanni Società Semplice”, relativo alla derivazione preferenziale d’acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di BIELLA. Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. - in deroga ai disposti sull’utilizzo di acque sotterranee riservate al consumo umano, ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Società Agricola PRATO F.lli e PRATO Giovanni Società Semplice (codice fiscale 00196290027), con sede in MASSAZZA (BI) – “Cascina La Cinquina” - la concessione preferenziale per continuare a derivare litri al secondo massimi e medi 0,4756 ed un volume complessivo annuo di 15.000 metri cubi d’acqua, estratta da falda sotterranea profonda, mediante un pozzo esistente (Codice R.O.C: BI-P-0108) ubicato in Comune di MASSAZZA (BI) e censito al foglio n° 11 - mappale n° 22, per uso Agricolo, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. Di accordare la concessione preferenziale di cui trattasi con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall’art. 24 - comma 2 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.997 di Rep. del 17 luglio 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E’ SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell’andamento della falda, l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E’ fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E’ tenuto inoltre a

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22, e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", con sede in Vercelli, ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato